

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma

Posta elettronica certificata: previmil@postacert.difesa.it

Posta elettronica previmil@previmil.difesa.it

- OGGETTO:** a) Autorizzazione preventiva al rimborso delle spese sanitarie per infermità/lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio a favore del personale militare.
b) Autorizzazione al rimborso delle spese di viaggio per parenti dei militari in pericolo di vita o deceduti.
Direttiva.

A: INDIRIZZI IN ALLEGATO

A seguito dell'avvenuta soppressione della Direzione Generale della Sanità Militare ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Difesa 30/01/2012 recante, tra l'altro, modifiche all'art. 27 del D.M. del 22/06/2011, le competenze della sopra citata Direzione Generale della Sanità, sono state assegnate al I Reparto - 4^a Divisione, della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, come riconfigurata dal D.M. del 16/01/2013.

Pertanto, in relazione alle nuove competenze, si forniscono disposizioni connesse alle pertinenti attività, come meglio precisato di seguito:

- a) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE PER INFERMITÀ/LESIONE RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE.**

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente direttiva, interessato al riguardo lo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare, integra e sostituisce, per le parti con essa in contrasto, le precedenti disposizioni applicative emanate in materia.

Relativamente alla materia in oggetto, la normativa primaria e secondaria di riferimento è costituita dalle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. n. 66/2010 (C.O.M.) art. 1881;
- Legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) art. 1, comma 221;
- Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) art. 1, comma 555;
- Legge n. 3/2003, art. 34, comma 2;
- D.M. 24.5.2002 del Ministero della Difesa;
- D.M. 27.8.1999, n. 332 del Ministero della Sanità;
- D.M. 3.11.1989 del Ministero della Sanità;

- D.P.R. n. 90/2010 (T.U.O.M.) art. 1044, comma 3, lett. d);
- Circolare Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare n. 13130 in data 21/07/2009.

1. DESTINATARI

Il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, i militari volontari in ferma breve ed in generale le figure professionali di volontari a ferma prefissata (VFP1-VFP4) **cui sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio:**

- a. un'infermità/lesione/ferita riportata nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale (ossia, nei teatri di operazione inseriti nelle missioni internazionali di pace annualmente finanziate dal Parlamento);
- b. una lesione o ferita, anche se riportata in territorio nazionale (escluse pertanto le patologie non derivanti da evento traumatico) subita nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, quali quelle condotte in Teatri reali e/o realistici per il raggiungimento e/o il mantenimento della prontezza operativa dello strumento militare, e che comportano l'impiego di mezzi e/o attrezzature militari, con esclusione delle attività prettamente didattiche, scolastiche, di mantenimento dell'efficienza fisica e dei semplici servizi di caserma, non aventi quel carattere di straordinarietà richiesto dalla norma.

Quanto sopra, in linea con il D.M. 24 maggio 2002 che individua le attività operative che comportino una particolare esposizione al rischio, con riferimento alla pericolosità intrinseca dei compiti istituzionali delle Forze Armate ed in conformità al parere n. 3746/08, reso dal Consiglio di Stato, nell'Adunanza della Commissione Speciale del 17 febbraio 2009.

Con il citato parere, infatti, il Consiglio di Stato - 3^a Sez. - ha precisato, tra l'altro, che *“il comma 555 della legge n. 296 del 2006 si riferisce a quelle attività eminentemente operative, che comportano l'impiego di mezzi e attrezzature militari e che, di massima, espongono il militare al rischio di menomazioni fisiche di tipo traumatico”*.

Ne restano pertanto escluse quelle patologie che non sono riconducibili ad un unico evento traumatico occasionato da attività operative o addestrative in territorio nazionale, ovvero in occasione di partecipazione ad esercitazioni internazionali fuori area, ma che costituiscono più propriamente quel complesso di infermità professionali connaturate alla “vita militare”.

2. PRESTAZIONI RIMBORSABILI E LIMITI

Prestazioni rimborsabili:

1. Spese sostenute per **cure**, effettuate da sanitari in possesso delle abilitazioni e delle specializzazioni in relazione alla patologia/lesione di interesse, che risultino efficaci in relazione alla terapia del caso specifico.

2. Spese per i **ricoveri** in istituti sanitari e per le **protesi** e per **tutti gli ausili ortopedici ed elettromedicali**.

In particolare, per le richieste di rimborso di spese per tipi o modelli di protesi non inclusi nel nomenclatore tariffario allegato al *“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe”* di cui al Decreto del Ministero della Sanità n. 332 del 27/08/99, ma riconducibili, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale, a quelli ivi menzionati, si applicheranno le modalità di erogazione stabilite con il citato regolamento.

In questo specifico caso sarà necessaria una certificazione dell'A.S.L. di appartenenza dell'interessato, dalla quale risulti la riconducibilità delle protesi prescritte, non rientranti nel

suddetto nomenclatore, a quelle ivi menzionate, e - per questo, come per tutti gli altri casi di rimborso - che la prestazione sanitaria non è erogabile in tutto o in parte con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Per le prestazioni, infatti, con oneri in parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le spese rimborsate dovranno tenere comunque conto della quota corrisposta dal S.S.N. stesso, secondo il principio di sussidiarietà.

Prestazioni non rimborsabili:

Non sono rimborsabili i farmaci e i ticket, come confermato dal Consiglio di Stato con parere n. 1547/99 del 19/11/99, in quanto gli stessi sono a carico di tutti i cittadini in regime di compartecipazione alla spesa sanitaria, fatto salvo tutto ciò che rientra nel piano terapeutico della cura prescritta e che non è a carico in tutto o in parte del S.S.N./A.S.L. di competenza, secondo il più volte menzionato principio di sussidiarietà.

3. PROCEDURA

Le prestazioni di cui al precedente punto 2) devono essere **preventivamente autorizzate** da questa Direzione Generale; la richiesta di autorizzazione preventiva è tassativa, tranne che per i ricoveri ospedalieri di cui sia documentata l'urgenza e/o l'assoluta indifferibilità e per le conseguenti prestazioni sanitarie.

Per le spese sanitarie sostenute anteriormente al riconoscimento formale della dipendenza da causa di servizio della lesione/infermità sofferta, il termine per la relativa istanza di rimborso è di 6 mesi dalla data di notifica all'interessato del provvedimento di riconoscimento della dipendenza.

Il rimborso "successivo" delle spese anticipate sarà a cura degli enti militari territorialmente competenti, secondo le modalità ed i limiti indicati nell'autorizzazione al rimborso.

In applicazione dell'art. 2 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione sarà rilasciata nel termine di 80 gg. dalla data di assunzione a protocollo (art. 1044, comma 3, lett. d, del D.P.R. n. 90/2010), dell'istanza di rimborso, fatto salvo il disposto di cui all'art. 17 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER L'AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO

- a. domanda dell'interessato in cui venga precisata la posizione di stato (servizio o quiescenza), utilizzando preferibilmente l'apposito stampato (modello allegato A);
in particolare, per il personale militare in servizio, l'istanza dovrà pervenire a questa Direzione Generale, per il tramite dell'Ente/Distaccamento/Reparto (E/D/R) di appartenenza dell'interessato;
nel caso di ricovero/degenza presso strutture sanitarie dell'A.D., la richiesta dovrà pervenire per il tramite della Direzione della struttura sanitaria stessa ovvero dall'E/D/R di appartenenza, che ne curerà il successivo inoltro a questa Direzione Generale;
per il personale in congedo, la richiesta dovrà essere trasmessa direttamente alla Scrivente;
- b. copia del documento medico-legale attestante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione/infermità (l'atto sanitario da cui si possa evincere il nesso di causalità tra la patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio e l'evento lesivo o la particolare

circostanza)¹ corredato di ogni altro documento ritenuto utile, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'erogazione delle prestazioni sanitarie con oneri a carico dell'A.D. (eventuali rapporti informativi sul servizio svolto ed incarichi disimpegnati).

- c. prescrizioni sanitarie, quali richieste di terapia, di visita specialistica, di ricovero, di ausilio fisioterapico e protesico, e quant'altro possa ritenersi utile ai fini di una valutazione completa della richiesta di rimborso (referto di pronto soccorso, cartella clinica di ricovero d'urgenza, eventuali estratti di visite mediche e/o prescrizioni effettuate presso una struttura sanitaria militare, accertamenti clinici, referti di visite specialistiche, risultanze di indagini strumentali o di diagnostica per immagine a seconda della patologia correlata con l'istanza, ecc.);
- d. per le protesi e per tutti gli ausili ortopedici ed elettromedicali, con esclusione delle protesi dentarie, n. 2 preventivi di spesa;
- e. per le protesi dentarie, un solo preventivo del dentista di fiducia. La domanda dovrà essere corredata di una approfondita valutazione clinica e se possibile di un supporto fotografico;
- f. per le richieste di ricoveri all'estero, in centri specializzati di eccellenza, dovrà essere prodotta a cura del richiedente tutta la documentazione a sostegno dell'istanza, redatta da sanitari specializzati nella branca pertinente alla patologia o alla lesione oggetto della richiesta unitamente, in caso di assistenza sanitaria in FORMA DIRETTA nei Paesi UE, alla presentazione del modello S2, rilasciato dalla ASL territorialmente competente, che attesti l'inesistenza in territorio nazionale di Centri idonei alla cura della patologia sofferta; in caso di Centri di Alta Specializzazione in Paesi extra UE l'assistenza sanitaria viene garantita in FORMA INDIRETTA previa anticipazione delle spese sanitarie da parte dell'interessato con successivo rimborso (cfr. Circolare M_D GSAN n. 13130 del 21/07/2009);
- g. verbale di visita medica redatto dal Dirigente medico del Servizio Sanitario (DSS) del Comando/Ente/Reparto di appartenenza dell'interessato (vedi circolare dell'ex Difesan prot. MD GSAN n. 0005000 del 09/03/2007).
Per il personale in quiescenza la relazione dovrà pervenire alla Scrivente dall'Ente Sanitario militare territorialmente competente, che verrà interessato da questa Direzione Generale, successivamente al controllo e alla verifica della completezza e regolarità degli atti presentati per la concessione dell'autorizzazione al rimborso.
Il predetto verbale di visita medica dovrà attestare:
 - la necessità della specifica prestazione sanitaria richiesta per la cura dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
 - che la stessa non possa essere effettuata presso idonea struttura sanitaria militare;
 - la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio e le successive evoluzioni o modifiche cliniche che costituiscono indicazioni alle applicazioni delle protesi, degli ausili o delle terapie richieste.
- h. certificazione dell'Azienda Sanitaria (ASL) di appartenenza dell'interessato, dalla quale risulti che la prestazione sanitaria non è erogabile in tutto o in parte con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale e, per le protesi non rientranti nel nomenclatore ASL (prescritte dal medico specialista) la riconducibilità delle stesse a quelle ivi menzionate.

¹ Si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco relativo ai modelli di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, da presentare a corredo della richiesta di rimborso delle spese sanitarie in oggetto indicate:

- modello C, con cui la lesione traumatica è stata riconosciuta "SI" dipendente" da causa di servizio;
- processi verbali delle CMO per le infermità anteriori al 2001;
- mod. ab, mod. bl/b, modello ml/ab, relativi agli accertamenti sanitari/giudizi medico-legali in ordine alla dipendenza da causa di servizio, eseguiti presso le CMO di cui al DPR 29.10.2001, n. 461, e composti rispettivamente dai quadri A, B, EI/PP;
- decreto di Previmil di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

- i. dichiarazione attestante se siano stati o meno percepiti altri eventuali contributi erogati da parte dell'Amministrazione della Difesa, per la stessa infermità e, qualora siano stati percepiti, specificarne l'entità ed il periodo;
- j. dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali (modello allegato B).

L'ente di appartenenza o amministrante avrà cura di provvedere per la documentazione di cui ai punti **b)** e **g)**, in applicazione dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa) e inoltre di verificare, prima della trasmissione a Previmil, che la documentazione inviata dall'interessato sia completa e conforme a quanto indicato nella presente circolare.

Le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero continuano ad essere disciplinate dal Decreto del Ministero della Sanità in data 03.11.1989 pubblicato nella G.U. 22.11.1989 n. 273 "*Criteria per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero*" che prevede il concorso nelle spese per le prestazioni autorizzate, nella misura dell'80% da parte del S.S.N. (artt. 4 e 6) nonché dalle disposizioni applicative di cui alla circolare della Direzione Generale della Sanità Militare prot. M_D GSAN n. 13130/2009.

Le spese di viaggio all'estero per raggiungere i luoghi di ricovero e cura, per l'interessato e per l'eventuale accompagnatore, in applicazione del Decreto del Ministero della Sanità in data 03/11/1989 saranno rimborsate in regime di sussidiarietà con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), ovvero nella misura rispettivamente dell'80% con oneri a carico della A.S.L. territorialmente competente e del 20% con oneri a carico dell'Amministrazione Difesa.

Le spese di vitto e alloggio sono rimborsabili soltanto se comprese nella retta di degenza, con esclusione, quindi, di quelle di confort alberghiero.

Per il personale militare in servizio, si rinvia alla Circolare di Difesan n. 13130 del 21/07/2009.

Nulla è innovato in ordine alle spese di viaggio in territorio nazionale che rimangono disciplinate dalle disposizioni di stato giuridico e giuscontabili vigenti in materia.

5. VERIFICHE

Al fine di accertare l'effettiva rispondenza tra le prestazioni richieste e l'autorizzazione emessa e per garantire la correttezza degli adempimenti normativi ed evitare abusi, questa Amministrazione può disporre controlli e verifiche sulle autorizzazioni effettuate.

Tale condizione è implicitamente accettata al momento dell'inoltro dell'istanza da parte degli interessati.

6. ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Questa Direzione Generale, ricevuta la domanda con l'allegata documentazione di cui al punto 4, provvede al controllo ed alla verifica della completezza e regolarità degli atti presentati e, qualora non sia stata già effettuata, procede ad invitare il richiedente a recarsi a visita medico- legale presso la struttura sanitaria militare territorialmente competente, come già indicato al punto 4, lettera g.

Dopo aver acquisito la predetta documentazione, la D.G. chiede all'Ispettorato Generale della Sanità Militare il parere tecnico-sanitario al riguardo.

Il predetto parere non risulterà necessario nei casi in cui per la spesa sanitaria da rimborsare sia stato già reso un giudizio medico-legale sulla medesima patologia/infermità, dal citato Ispettorato o dalla soppressa Direzione Generale della Sanità Militare.

In applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che, per esclusive finalità di trattazione della pratica, la documentazione che perverrà alla Scrivente sarà custodita in apposito fascicolo nominativo accessibile ai soli incaricati del trattamento dei dati in questione.

Il trattamento dei dati personali avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e verrà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni (“*Codice dell’Amministrazione Digitale*”).

b) SPESE DI VIAGGIO PER PARENTI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI.

Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai parenti dei militari in pericolo di vita o deceduti a seguito di evento occorso in servizio, è una forma di protezione sociale a tutela dei militari e delle loro famiglie allorché si trovino ad affrontare situazioni urgenti particolarmente delicate e gravose.

1. BENEFICIARI

Possono usufruire di tale beneficio il coniuge, il convivente ed i parenti di 1° e 2° grado e gli affini di 1° e 2° grado (cfr. articoli 75, 76 e 78 del Codice civile) per un massimo di n. 3 persone e con il mezzo/classe di trasporto più economici.

Le spese inerenti al viaggio gravano sulle quote di Forza Armata previa autorizzazione di questa Direzione Generale (Cap. 1227/8).

2. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

In casi di riconosciuta particolare gravità ed urgenza, previa motivata richiesta da parte degli Enti/Distaccamenti/Reparti (E/D/R) di appartenenza del militare coinvolto, in via eccezionale, PREVIMIL potrà autorizzare il rimborso delle spese di viaggio, in favore dei medesimi beneficiari indicati nel precedente paragrafo 1, in analogia a quanto previsto dalla circolare della Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL VDGV III SP 2013/0313162, che disciplina il ristoro delle spese relative al vitto e all'alloggio.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a provvedere alla massima e capillare diffusione dei contenuti della presente direttiva ai vari livelli, affinché ne siano edotti gli Enti/Comandi dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maura PAOLOTTI

All'uopo dichiara di non aver percepito contributi dall'Amministrazione della Difesa per lo stesso motivo, ovvero di aver percepito contributi per un importo di Euro _____, per l'autorizzazione di:_____.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti.

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

Firma

luogo e data

(in fede)

ALLEGATO “B”

DICHIARAZIONI

ATTENZIONE: Nel compilare il presente modello rispondere segnando la voce di interesse.
Il mancato consenso alle dichiarazioni di seguito riportate comporterà da parte dell'Amministrazione, l'impossibilità a dar corso all'istruttoria della pratica.

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni)

SI NO ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali, ai fini della istruttoria e dell'espletamento della pratica relativa alla concessione dell'autorizzazione in questione. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

SI NO ACCONSENTO alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti che gestiscono servizi informatici e di archiviazione, se tali comunicazioni sono pertinenti alla trattazione della pratica stessa.

Firma

Luogo e data

(in fede)